

Prot. **Q-02194** C66-2000000263

APPENDICE CONTRATTO
PER LA CESSIONE DI CAPACITA' TRASMISSIVA
(Area Tecnica n. 8 Emilia-Romagna – Rete di I Livello n.1)

tra:

EI TOWERS S.p.A. società soggetta a direzione e coordinamento di F2i TLC 2 S.p.A., con sede legale in Lissone (MB) 20851, Via Zanella 21, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi, Partita iva 01055010969, numero di iscrizione al Registro delle Imprese e C.F. 12916980159, capitale sociale 2.826.237,70, in persona del suo Amministratore Delegato Dott. Guido Barbieri, domiciliato per la carica presso la sede sociale, debitamente munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente atto (qui di seguito “**EIT**”);

e

R.E.I. S.r.l. in Liquidazione Giudiziale società con sede legale in 44124 Ferrara (FE), Via Virgina Wolf 17, Codice Fiscale e Partita IVA 00335080388, in persona del suo Curatore dott. Ettore Donini, domiciliato per la carica presso la sede sociale, debitamente autorizzato per la sottoscrizione del presente atto (qui di seguito “**CLIENTE**”);

di seguito congiuntamente definite “**Parti**” e singolarmente e indistintamente “**Parte**”.

Premesso che:

- a) in data 22 settembre 2023 le Parti hanno sottoscritto, per il marchio TELESTENSE, un contratto identificato nei documenti contabili con la numerazione C66/2000000263 ed avente ad oggetto la cessione, da parte di EIT a favore del CLIENTE, di n. 2,0 M/Bit lordi di Capacità Trasmissiva in tecnologia DVBT2, con copertura attraverso la rete di diffusione non inferiore al 90% (novanta per cento) della popolazione dell’Area Tecnica n. 8 Emilia Romagna (di seguito “**Servizio**”), su base non esclusiva, con gestione ed organizzazione a totale carico di EIT o dei propri incaricati, secondo i termini e le condizioni di specificati nel contratto medesimo, (di seguito il “**Contratto**”);
- b) con nota del 22 settembre 2023, EIT ha comunicato al CLIENTE che, in ragione della prosecuzione del servizio in tecnologia DVBT-1, la Capacità Trasmissiva resa disponibile era pari a n. 1,2 M/Bit e non n. 2,0 M/Bit, con applicazione del corrispettivo unitario di Euro 70.000,00 oltre IVA per singolo M/Bit lordo, ai sensi dell’art. 3.2 del Contratto, per un corrispettivo annuo complessivo pari a Euro 84.000,00 oltre IVA;
- c) successivamente, il CLIENTE si è reso inadempiente agli obblighi di pagamento dei corrispettivi pattuiti, con conseguente invio in data 11 dicembre 2025 da parte di EIT di formale diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c., con concessione di un termine di 90 (novanta) giorni per il pagamento, come pattuito all’art. 6.1 del Contratto;
- d) nelle more del predetto termine, le Parti hanno avviato interlocuzioni e raggiunto accordi volti a prorogare il termine assegnato nella diffida, al fine di consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale;
- e) con sentenza del Tribunale di Ferrara del 12 marzo 2026, depositata in data 13 marzo 2026, è stata dichiarata l’apertura della procedura liquidazione giudiziale della società R.E.I. S.r.l. (procedura n. 9/2026), con nomina del dott. Mauro Martinelli quale Giudice Delegato e del dott. Ettore Donini quale Curatore;
- f) le Parti si danno reciprocamente atto della circostanza che la fattura n. 2200931/2026, avente competenza economica dal 01/01/2026 al 31/03/2026, sarà stornata in ragione dell’avvenuta apertura della suddetta procedura

Prot. **Q-02194** C66-2000000263

di liquidazione giudiziale con emissione di due distinte fatture con competenza economica, rispettivamente, dal 01/01/2026 al 12/03/2026 e dal 13/03/2026 al 31/03/2026;

- g) con successivo provvedimento del 28 marzo 2026, il Tribunale di Ferrara ha autorizzato l'esercizio provvisorio dell'attività d'impresa del CLIENTE fino al 31 luglio 2026, al fine di preservare l'integrità e il valore dell'azienda in vista della sua cessione, disponendo altresì che i relativi costi siano contenuti entro i limiti strettamente necessari alla continuità operativa;
- h) nell'ambito dell'esercizio provvisorio, il Curatore della procedura di liquidazione giudiziale del CLIENTE, dichiarando sin d'ora di voler subentrare nel Contratto, per il tramite dell'Avv. Stefano Cionini in qualità di coadiutore della procedura, in data 2 aprile 2026 ha richiesto una riduzione temporanea della Capacità Trasmissiva oggetto del Contratto, da n. 2,0 M/Bit (corrispondenti a n. 1,2 M/Bit a seguito del riproporzionamento di cui alla lett. b) che precede) a n. 0,7 M/Bit, corrispondente al livello minimo tecnicamente consentito, al fine di contenere i costi di gestione;
- i) tale riduzione è stata richiesta per tutta la durata dell'esercizio provvisorio sino al 31 luglio 2026, fatti salvi eventuali provvedimenti di proroga disposti dall'Autorità Giudiziaria, e comunque sino al formale subentro dell'acquirente nella titolarità dell'azienda nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale;
- j) EIT, pur riservando ogni diritto e azione in relazione agli inadempimenti pregressi del CLIENTE, ha dichiarato la propria disponibilità ad accogliere la richiesta di riduzione temporanea della Capacità Trasmissiva, alle condizioni di seguito pattuite.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue.

1. Le premesse alla presente appendice contrattuale costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa ed i termini con la lettera maiuscola ove non diversamente specificato avranno il significato definito nel Contratto (di seguito "**Appendice**").
2. Con la sottoscrizione della presente Appendice il Curatore della procedura di liquidazione giudiziale del CLIENTE dichiara di subentrare nel Contratto, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, assumendo i relativi diritti ed obblighi nei limiti dell'esercizio provvisorio autorizzato. Resta inteso che tale subentro è funzionale alla prosecuzione dell'attività nell'ambito dell'esercizio provvisorio e non pregiudica gli effetti del Contratto per il periodo successivo.
3. Con la presente Appendice le Parti, con decorrenza dal 13 marzo 2026, intendono modificare temporaneamente il Contratto pattuendo quanto segue:
 - i) la cessione, da parte di EIT a favore del CLIENTE, di n. **0,7 M/Bit** lordi di Capacità Trasmissiva in tecnologia DVBT-1, secondo i termini e le condizioni specificati nel Contratto;
 - ii) a fronte della fornitura del Servizio di cui alla lettera i) che precede, il CLIENTE corrisponderà a EIT l'importo complessivo annuale di Euro 49.000,00 (quarantanovemila/00) oltre IVA (di seguito "**Corrispettivo Totale**"), pari ad Euro 4.083,33 (quattromilaottantatre/33) oltre IVA al mese;
 - iii) per il Corrispettivo Totale EIT emetterà un'unica fattura all'atto della cessione dell'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi e il pagamento dovrà essere effettuato dal CLIENTE in unica soluzione

Prot. **Q-02194** C66-2000000263

all'incasso del prezzo della cessione dell'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi relativa al marchio/palineseto di cui al punto a) delle premesse, a mezzo bonifico bancario.

4. Resta inteso tra le Parti che i termini e le condizioni di cui alla presente Appendice sono limitati al periodo dell'esercizio provvisorio dell'impresa del CLIENTE, come autorizzato dal Tribunale di Ferrara con decreto del 28 marzo 2026, di cui alla premessa g), cessando pertanto automaticamente: *i)* alla scadenza dell'esercizio provvisorio, salve eventuali successive proroghe; e *ii)* in ogni caso, alla data di cessione e/o aggiudicazione a terzi del ramo d'azienda relativo all'attività televisiva del CLIENTE e, comunque, al formale subentro dell'acquirente nella titolarità dell'azienda nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale meglio indicata nelle premesse.
5. Il Curatore della procedura di liquidazione giudiziale del CLIENTE si impegna a prevedere, nell'ambito del bando di indizione della procedura competitiva ai sensi degli artt. 214 e 216, comma 2, del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, relativa alla vendita del ramo d'azienda afferente all'attività televisiva del CLIENTE, l'obbligo a carico dell'aggiudicatario di subentrare nel Contratto, alle medesime condizioni, anche economiche previste nel Contratto medesimo.
6. Resta inteso che la presente Appendice ha natura temporanea e straordinaria, essendo funzionale alla gestione dell'esercizio provvisorio della procedura di liquidazione giudiziale del CLIENTE.
7. Per tutto quanto non espressamente modificato dalla presente Appendice, restano fermi e invariati tutti i termini e le condizioni del Contratto.

Lissone

20 aprile 2026

Per **EI Towers S.p.A.**

DocuSigned by:
L Amministratore Delegato
Guido Barbieri
DD11893FE4CE4D9...

Per il **CLIENTE**

Il Curatore